



Comune di Monterotondo

Deliberazione Consiglio Com.le
Convocazione Prima

Atto n. 68 del 20/12/2019

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2018.

L'anno 2019 il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 09.00 si è riunito nella Residenza Municipale il Consiglio Comunale, in seguito a determinazione del Presidente e previa trasmissione degli inviti a tutti i signori Consiglieri, notificati nei termini di regolamento. Procedutosi all'appello nominale, risultano presenti ed assenti i signori di seguito indicati:

PRESENTE

Varone Riccardo	Sindaco	SI
Amorello Simona	Vice Presidente del Consiglio	NO
Bavaro Michele	Consigliere	SI
Calabrese Ilaria	Consigliere	SI
Capobianco Angelo	Consigliere	SI
Cefalini Pierluigi	Consigliere	SI
Clementini Alessandra	Consigliere	SI
Coltella Chiara	Consigliere	SI
De Dominicis Mirko	Consigliere	NO
Del Cielo Roberto	Consigliere	SI
Di Andrea Marco	Consigliere	SI
Di Paolo Lorenzo	Consigliere	SI
Di Sabatino Lucia	Consigliere	NO
Di Ventura Simone	Consigliere	SI
Donnarumma Vincenzo	Presidente del Consiglio	SI
Pagliuca Alberto	Consigliere	SI
Palombi Attilio	Consigliere	SI
Panetti Antonella	Consigliere	SI
Pieretti Alessia	Consigliere	NO
Prestigio Ignazio	Consigliere	SI
Ruggeri Ruggero	Consigliere	SI
Salvi Valentina	Consigliere	SI
Savi Giulia	Consigliere	SI
Spinelli Valentina	Consigliere	NO
Torri Simona	Consigliere	SI

PRESENTI n.20

ASSENTI n.5

Presiede il Sig. Donnarumma Vincenzo nella qualità di Presidente.

Assiste il Segretario Generale Mauro Di Rocco, incaricato della redazione del verbale.

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2018.

Il presidente, al termine della discussione, pone in votazione la seguente deliberazione.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Su proposta dell'Assessore al Bilancio dott.ssa Antonella Pancaldi

RICHIAMATI:

i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa di cui all'articolo 1 comma 1 della legge 7 agosto 1990 numero 241 e smi;

l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e smi che attribuisce all'organo consiliare, tra l'altro:

- le decisioni in merito all'organizzazione dei pubblici servizi ed alla partecipazione a società di capitali (lettera e);
- l'onere di esprimere indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza (lettera g);

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 20 del decreto legislativo 175/2016, il *Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*, come rinnovato dal decreto delegato 16 giugno 2017 n. 100 (di seguito TU), prevede che le amministrazioni pubbliche debbano effettuare annualmente "un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette";

- se ricorrono le condizioni previste dallo stesso TU che impediscono il mantenimento della quota societaria, le amministrazioni predispongono "un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";

- in sede di razionalizzazione periodica, l'articolo 20 comma 2 impone la dismissione:

- delle società prive di dipendenti e di quelle con un numero di amministratori maggiore a quello dei dipendenti;
- delle partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti strumentali;
- nel caso sussista la necessità di contenere i costi di funzionamento e nel caso vi sia la necessità di aggregare società diverse, che svolgono attività consentite;

- il TU prevede anche la chiusura della società pubbliche il cui fatturato, nel triennio precedente, sia risultato inferiore a 500.000 euro;

per esattezza, limiti ed anni di riferimento sono:

- per i provvedimenti di ricognizione 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018) il fatturato medio è di almeno 500.000 euro annui;
- il limite di almeno un milione di euro si applicherà a partire dal 2020 sul triennio 2017-2019 (articoli 20 comma 2 lettera d) e 26 comma 12-quinquies del TU);

- l'articolo 20, infine, vieta le "partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un

servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti”;

- per tale ipotesi, l'articolo 26 (comma 12-quater) differenzia le modalità applicative e dispone che per le sole società che gestiscono eventi fieristici, che gestiscono impianti di trasporto a fune o che producono energia da fonti rinnovabili, si considerino i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del TU (2017-2021);

- infine, è necessario dismettere anche le partecipazioni nelle società che non siano riconducibili ad alcuna “categoria” tra quelle elencate dall'articolo 4 del TU o che non soddisfino i “requisiti” di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del TU;

VISTE le linee guida per la redazione del provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP, elaborate dal Dipartimento del Tesoro e dalla Corte dei Conti;

DATO ATTO CHE:

- l'articolo 24 del TU nel 2017 ha imposto la “revisione straordinaria” delle partecipazioni societarie;

- tale provvedimento di revisione è stato approvato in data 28-09-2017 con deliberazione n. 49;

- per regioni e province autonome, enti locali, camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, università, istituti di istruzione universitaria e autorità portuali, la revisione del 2017 costituiva un aggiornamento del precedente “Piano operativo di razionalizzazione del 2015” (comma 612, articolo 1, della legge 190/2014);

- il Comune di Monterotondo risulta titolare delle seguenti partecipazioni societarie:

Denominazione Società	Principali servizi prestati	Percentuale capitale sociale posseduto
ACEA ATO 2 S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale 2 Lazio centrale – Roma.	0,000003%

FATTO PRESENTE che la suddetta Società è una Società per azioni che ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acque reflue regolata da una Convenzione di Cooperazione per la disciplina dei rapporti tra gli enti locali ricadenti nell' ATO 2 ai fini del S.I.I.;

- che l'Autorità d'Ambito dell'AT02 connessa alla Convenzione di Cooperazione è costituita dalla Conferenza dei Sindaci di tutti i Comuni dell'ATO coordinata dal Presidente della Provincia di Roma. Alla Conferenza dei Sindaci sono affidate le decisioni di indirizzo, di pianificazione, di programmazione, di controllo e tariffarie;

DATO ATTO che la suddetta persegue un pubblico interesse ed è da considerarsi strettamente necessaria per il perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Monterotondo e che l'attività di ACEA ATO 2 ha ad oggetto la gestione del servizio idrico integrato e ricade pertanto nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) del T.U.S.P. (produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi);

RILEVATO che, con riferimento ad altre forme di partecipazione che non rientrano nelle disposizioni del richiamato art. 20, in ragione delle motivazioni di seguito specificate, questo Comune dà atto del permanere del seguente ulteriore rapporto in essere:

Denominazione Organismo	Principali servizi prestati	Proprietà Comune
Azienda Pluriservizi Monterotondo Azienda speciale di cui all'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000	Farmacie Igiene Ambientale Tecnologico - Manutentivo Pulimento Cimiteri Agenzia Pubblicitaria Sosta Tariffata Affissioni Riscossione tributi minori	100%
Fondazione Istituzione Culturale Monterotondo	Biblioteche Teatri Musei	100%

RITENUTO opportuno precisare quanto segue:

a) l'azienda speciale non trasformata in società è un <ente strumentale>, avente natura di ente pubblico economico (Cass. Sent. un. 15 dicembre 1997, n. 12654) e rimane disciplinata dall'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. e tale normativa non è stata oggetto di alcuna riforma da parte del Decreto n. 175/2016, come modificato dal decreto n. 100/2017. La Corte dei Conti – Sezioni Autonomie – nelle “LINEE DI INDIRIZZO PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI DI CUI ALL'ART. 24, D.LGS. N. 175/2016, di cui alla Deliberazione n. 19/SEZAUT/2017/INPR, individua proprio nell'azienda speciale una delle forme alternative alle società per la gestione dei servizi pubblici locali (pag. 4);

b) le fondazioni sono disciplinate dal titolo II del libro I del codice civile e non dal T.U.S.P.;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 67 del 20/12/2018, con la quale è stata approvata la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche al 31/12/2017;

ACCERTATO pertanto che questo Comune non detiene alla data del 31/12/2018 partecipazioni per le quali si rende necessario adottare il piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione di cui all'articolo 20, commi 1 e 2, del sopracitato decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175;

CONSIDERATO che l'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del Decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

CONSIDERATO che le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei Conti;

DATO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'esame della Commissione “Bilancio” che ha competenza anche nella materia delle partecipazioni, nella seduta del 9 dicembre 2019;

RAVVISATA la rispondenza del presente atto ai principi di regolarità e correttezza amministrativa ai sensi e per gli effetti dell'art. 147-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO il D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTI i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli n. 20 (Bavaro, Calabrese, Capobianco, Cefalini, Clementini, Coltella, Del Cielo, Di Andrea, Di Paolo, Di Ventura, Donnarumma, Pagliuca, Palombi, Panetti, Prestigio, Ruggeri, Salvi, Savi, Torri, Varone)

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

- 1) di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa, quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
- 2) di dare atto che nel piano di razionalizzazione adottato nel 2018 con la deliberazione consiliare n. 67 del 20/12/2018, non erano previste misure di riassetto per la razionalizzazione delle società partecipate;
- 3) di dare altresì atto che questo Comune detiene le seguenti partecipazioni societarie alla data del 31/12/2018, per le quali non si rendono necessarie misure di riassetto per la loro razionalizzazione:

Denominazione Società	Principali servizi prestati	Percentuale capitale sociale posseduto	Azione intrapresa
ACEA ATO 2 S.p.a.	Gestione del servizio idrico integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue nell'ambito territoriale 2 Lazio centrale – Roma.	0,000003%	Mantenimento

- 4) di pubblicare nell'apposita sezione di Amministrazione trasparente il presente provvedimento, ai sensi della lettera d-bis) dell'art. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

Successivamente

il Consiglio

stante l'urgenza di onde consentire il rispetto dei tempi richiesti per le procedure di legge,

Con voti favorevoli n. 20 (Bavaro, Calabrese, Capobianco, Cefalini, Clementini, Coltella, Del Cielo, Di Andrea, Di Paolo, Di Ventura, Donnarumma, Pagliuca, Palombi, Panetti, Prestigio, Ruggeri, Salvi, Savi, Torri, Varone)

Voti contrari nessuno

Astenuti nessuno

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4° del D.Lgs 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2019 / 104**

Ufficio Proponente: **Segreteria**

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. ART. 20 D.LGS. N. 175/2016 ALLA DATA DEL 31/12/2018.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Segreteria)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/12/2019**

Il Responsabile di Settore

Dott. Mauro Di Rocco

Parere Contabile

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **09/12/2019**

Responsabile del Servizio Finanziario

DR.SSA LAURA FELICI

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Donnarumma Vincenzo

Il Segretario Generale

Mauro Di Rocco

Il presente atto sarà pubblicato all'albo pretorio del Comune a partire dal
per quindici giorni consecutivi.

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

A T T E S T A

che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal al come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, senza reclami;

che la presente deliberazione è diventata eseguibile il giorno

- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4)
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Dalla Residenza Municipale, li

Il Segretario Generale

Il presente atto è sottoscritto con firma digitale ai sensi degli artt. 23, 25 D.P.R. 445/2000 e artt .20, 21 D.Lgs. 82/2005 da:

DI ROCCO MAURO;1;1478900
DONNARUMMA VINCENZO;2;36546809747904043301863118751471667543